

Modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale, e ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi.

Approvato definitivamente dal Governo il 12 dicembre 2014, questo schema di disegno di legge presenta i seguenti punti qualificanti:

- Estensione della procedibilità a querela. L'estensione della procedibilità a querela ad alcune fattispecie criminose che coinvolgono soprattutto interessi privati, può rivelarsi un utile fattore, in concorso con altre misure, per la necessaria deflazione del carico giudiziario penale.
- Estinzione del reato per riparazione del danno. Per i reati punibili a querela, sempre che non sia prevista l'irrevocabilità della stessa, e per alcuni delitti contro il patrimonio, oggi procedibili d'ufficio ma di limitato allarme sociale, la riparazione del danno cagionato e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose prodotte possono valere come causa estintiva del reato da dichiararsi immediatamente. Si evita così lo svolgimento del processo per l'accertamento di fatti che offendono prevalentemente interessi privati, il cui soddisfacimento è soprattutto affidato allo strumento della riparazione patrimoniale.
- I diritti difensivi in fase di indagine. Il divieto di colloquio con il difensore dell'imputato raggiunto da misura cautelare carceraria va limitato ai casi di reati particolarmente gravi.
- Udiienza preliminare. Per una maggiore funzionalità dell'udienza preliminare, si prevede l'eliminazione dei poteri officiosi del giudice rispetto all'assunzione o all'integrazione dei mezzi di prova.
- Il controllo del giudice del dibattimento sulla pertinenza e rilevanza delle richieste di prova. Si reintroduce l'esposizione del pubblico ministero, in apertura di dibattimento, circa i fatti oggetto di imputazione e di ciascuna parte in ordine ai fatti che si intendono provare.
- Il patteggiamento e il nuovo istituto della condanna su richiesta dell'imputato. In aggiunta ad un patteggiamento infratriennale, che conserva i tratti essenziali dell'attuale istituto, si propone un modulo di definizione concordata del processo in cui l'imputato possa chiedere l'applicazione di una pena determinata, previa ammissione del fatto. Si prevede poi una limitata possibilità di ricorso in Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento o avverso la sentenza di condanna, su richiesta dell'imputato previa ammissione del fatto.
- Revisione del giudizio di appello. Con criteri di delega si propone la riforma del giudizio di appello in senso accusatorio per restituirlo alla sua prevalente funzione di strumento di controllo della sentenza di primo grado. In particolare, va previsto quanto segue: i) un'impugnazione con motivi tassativi, da enunciarsi specificamente a pena di inammissibilità; ii) una forma semplificata di rilevazione dell'inammissibilità ad opera del giudice; iii) la specifica indicazione, da parte dell'appellante, a pena di inammissibilità, delle prove che ritiene mancanti o erroneamente valutate e la formulazione di proprie richieste istruttorie ritenute necessarie per rimediare all'errore commesso; iv) la necessità della rinnovazione istruttoria in caso di appello della sentenza di assoluzione, legato a motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa; v) il reinserimento del c.d. patteggiamento in appello (concordato sui motivi con rinuncia ad altri), che ha una sicura efficacia deflattiva.
- Riduzione dell'area del ricorso per cassazione. In particolare, la ricorribilità per cassazione: i) va esclusa per i provvedimenti di archiviazione, che dovranno essere invece controllati dalla Corte di appello nell'ambito di una procedura camerale non partecipata; ii) va limitata con riferimento a quei controlli che implicano soprattutto un giudizio di merito; iii) va eliminato il ricorso personale dell'imputato, in ragione della particolare tecnicità dello strumento di impugnazione.

- Un nuovo ordinamento penitenziario. Le linee direttrici della risistemazione organica, da attuarsi attraverso lo strumento della delega legislativa, sono costituite dalla semplificazione delle procedure, dalla revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative al fine di facilitare il ricorso alle stesse, eliminando automatismi e preclusioni che ostacolano l'individualizzazione del trattamento penitenziario, dalla valorizzazione del lavoro quale strumento essenziale per un effettivo reinserimento sociale.
- Iscrizioni nel casellario giudiziale. Si propone una revisione della disciplina alla luce dei principi che nell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea proteggono i dati personali.
- Confisca c.d. allargata. Si migliora lo strumento, in particolare prevedendo che il provvedimento ablativo conservi efficacia pur quando nei successivi gradi di impugnazione sia sopravvenuta una causa estintiva del reato oggetto di accertamento.